

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della consulta dello sport

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2005,
modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 144 del 07/08/2019,
modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 10/04/2020.**

Sommario

Art. 1 - Obiettivi	1
Art. 2 - Finalità e competenze	1
Art. 3 - Costituzione	1
Art. 4 - Organismi e compiti	2
Art. 5 - Elezione degli organismi	2
Art. 6 - Convocazione della Consulta	2
Art. 7 - Svolgimento delle sedute della consulta.....	3
Art. 8 - Durata della Consulta dello Sport.....	3
Art. 9 - Compensi.....	3
Art. 10 - Sede della Consulta e funzioni di segreteria.....	3
Art. 11 - Spese di funzionamento.....	4
Art. 12 - Nomina dei componenti, decadenza e/o dimissioni	4
Art. 13 - Incompatibilità	4
Art. 14 - Norme transitorie.....	4
Art. 15 - Norme di rinvio	4

Art. 1 - Obiettivi

1. Il Comune di Massa:
 - a. riconosce lo sport come servizio sociale di primaria importanza;
 - b. sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento e d'alienazione;
 - c. promuove e sostiene ogni iniziativa atta a rendere accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero;
 - d. si impegna alla diffusione di pratiche sportive sane, contro ogni forma di manipolazione e di doping;
 - e. Identifica nello sport un mezzo per superare le disparità dei diritti, nell'ambito della disabilità e per promuovere le pari opportunità.

1. Per concorrere a realizzare tali scopi è istituita la "Consulta comunale dello sport", organismo consultivo, propositivo, luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.
2. Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio.

Art. 2 - Finalità e competenze

1. La "Consulta comunale dello sport" indicata negli articoli seguenti, per brevità Consulta, è organo consultivo e propositivo del Comune. Svolge la sua attività ricercando e promuovendo, nella sua piena autonomia, la collaborazione con le altre consulte di livello comunale della nostra provincia. Contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante:
 - a. la promozione di iniziative e forme di associazionismo e di dibattito idonee a favorire gli interscambi tra realtà sportive locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali nonché mirate alla crescita della pratica sportiva nelle scuole e tra i giovani;
 - b. l'espressione di pareri motivati e la formulazione di proposte specifiche per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo comunale, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli definiti dalla legge;
 - c. la promozione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport, sulla medicina sportiva, sulla prevenzione, sulle problematiche inerenti il doping, rivolti agli atleti, a tutti i cittadini ed in particolare ai ragazzi e agli adolescenti;
 - d. l'impegno nel permettere la massima diffusione della pratica sportiva.

Art. 3 - Costituzione

- . La Consulta è composta:
 - a. Il Sindaco o un suo delegato;
 - b. L'Assessore Comunale alle politiche per lo sport;
 - c. Il Presidente della competente Commissione Consiliare;
 - d. Due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno indicato dai gruppi di maggioranza ed uno indicato dai gruppi di minoranza;

- e. Il Delegato provinciale del C.O.N.I. o suo delegato;
 - f. Il Presidente o un suo delegato di ogni organismo sportivo (Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Benemerite Associazioni Sportive riconosciute dal CONI);
 - g. un rappresentante di medicina sportiva della A.s.I. n. 1;
 - h. Un delegato, in rappresentanza delle scuole elementari, delle scuole medie delle scuole superiori, indicato dall'USR di Massa Carrara;
 - i. Un rappresentante della consulta comunale delle disabilità;
 - j. un rappresentante forum sportivo disabilità.
2. Alle riunioni della Consulta può partecipare anche il dirigente responsabile del Settore sport dell'Amministrazione comunale o un suo delegato, senza diritto di voto.
 3. Come segretario della Consulta, senza diritto di voto, è individuato un dipendente dell'Amministrazione comunale scelto dal dirigente responsabile del Settore sport, che ha il compito della tenuta dei verbali, stesura dei pareri e di quant'altro si renda necessario per il corretto svolgimento delle riunioni della Consulta stessa.
 4. La Consulta può validamente insediarsi quando sia stata nominata almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 4 - Organismi e compiti

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Il Presidente della Consulta ha il compito, tra gli altri, di rappresentanza esterna della Consulta ed inoltre di coordinare le attività della Consulta:
 - a. convocare e presiedere la Consulta;
 - b. illustrare gli argomenti sui quali si discute e si vota; stabilire l'ordine delle votazioni; controllare e proclamare il risultato di quest'ultime;
 - c. mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale;
3. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
4. **La Consulta, nella prima seduta, elegge al suo interno il Vice-Presidente.**

Art. 5 - Elezione degli organismi

1. Può essere eletto Vice-Presidente qualsiasi membro della Consulta di nomina non istituzionale. L'elezione avviene nella prima seduta valida della Consulta, a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il consenso della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta validamente insediata secondo il dettato dell'art. 3, comma 4. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

Art. 6 - Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione può inoltre avvenire:
 - a. per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri della Consulta;
 - b. per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali e della Giunta comunale.
2. La convocazione è inviata tramite lettera e/o con idonei altri mezzi di comunicazione, almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'ordine del giorno da trattare.
3. In casi di particolari urgenze è possibile convocare riunioni con preavviso di almeno 24 ore.

4. La Consulta è convocata recependo le istanze pervenute dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute della consulta

1. La Consulta, presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La riunione della Consulta risulta validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
4. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "varie ed eventuali" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla riunione successiva.
5. La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
6. Le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione, fatti salvi i casi in cui si faccia riferimento a persone specifiche, nel qual caso la trattazione avviene a porte chiuse.
7. Il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Consulta, può invitare alle riunioni rappresentanti di enti locali, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali dello sport ecc., comunque senza diritto di voto.
8. Le decisioni della Consulta, relativamente alle competenze di cui all'art. 2, sono trasmesse dal Presidente al Consiglio comunale e/o alla Giunta comunale, in base alle rispettive competenze.

Art. 8 - Durata della Consulta dello Sport

1. La Consulta ha la stessa durata del Consiglio comunale. I componenti vengono rinnovati entro 3 mesi dal rinnovo del Consiglio comunale secondo quanto stabilisce il successivo art. 12.

Art. 9 - Compensi

1. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a gettoni, compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 10 - Sede della Consulta e funzioni di segreteria

1. La sede della Consulta è presso la sede comunale.
2. Il segretario designato assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
3. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene approvato nella seduta successiva; copia dello stesso viene fornita ai componenti la Consulta ed inoltre viene inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.
4. In caso di qualsivoglia richiesta all'Amministrazione comunale da parte della Consulta, per effetto delle decisioni adottate durante le riunioni, il segretario

predispone ed inoltra specifica e motivata istanza agli uffici competenti nella materia cui si fa riferimento.

Art. 11 - Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento della Consulta, per quanto riguarda stampati, carta, cancelleria, spese varie e quanto necessario per le attività, sono a carico del Comune di Massa. Il Settore sport pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione ed il migliore funzionamento della Consulta.

Art. 12 - Nomina dei componenti, decadenza e/o dimissioni

1. Il dirigente responsabile del Settore sport, una volta acquisiti gli elenchi del CONI, con propria determinazione, ai sensi dell'art. 3, nomina i componenti la Consulta;
2. I membri della Consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni volontarie o dopo 5 assenze ingiustificate o per una nuova designazione da parte dell'organo che li ha nominati o per i motivi di cui al successivo art. 13.
3. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.
4. Possono entrare a far parte della Consulta i rappresentanti di nuovi organismi sportivi, costituitisi durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento.
5. Il dirigente responsabile del Settore sport, con specifica determinazione, provvede alla dichiarazione di decadenza (su segnalazione del Presidente della Consulta) e alla loro sostituzione o integrazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo
6. In assenza di sostituzione e/o possibilità di surroga di componenti dimissionari e/o decaduti, la Consulta resta comunque valida in conformità al disposto di cui all'articolo 3, ultimo comma.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano tenuto condotte lesive dell'onore dello sport definite mediante il codice di comportamento sportivo C.O.N.I.

Art. 14 - Norme transitorie

1. A far data dalla esecutività del presente regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali comunali.